

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi del trust

di Ennio Vial

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Come noto, la bozza di circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021 ha incentrato gli **adempimenti del monitoraggio** degli investimenti detenuti all'estero da parte di un trust in capo ai **titolari effettivi**.

In sostanza, in linea con le indicazioni già date in occasione della [circolare 38/E/2013](#), il monitoraggio fiscale operato da tutti i beneficiari residenti in Italia, in quanto onere loro spettante, in relazione all'intero patrimonio estero detenuto dal trust residente in Italia, **esonerà il trust dalla compilazione del quadro RW**.

Ci si chiede, tuttavia, **come possa il trust liquidare l'Ivie e l'Ivafe** senza la compilazione del **quadro RW** del proprio Modello Redditi ENC. In passato, il problema non esisteva in quanto **l'Ivie e l'Ivafe** si applicano ai soggetti tenuti al monitoraggio fiscale diversi dalle persone fisiche **solo a partire dal 2020**.

La bozza di circolare ha **esentato dall'obbligo di monitoraggio sia il trustee** (in linea con la [risoluzione 53/E/2019](#)), **sia il guardiano** (in linea con la [risposta ad interpello n. 506/E/2020](#)) **sia il disponente**, se non riveste anche lo *status* di beneficiario.

Possiamo quindi legittimamente asserire che l'adempimento si focalizza in capo ai **beneficiari**. Questi, secondo la [risposta interpello n. 693/E/2021](#) sono tenuti all'adempimento **anche se minorenni e non possono evitare la compilazione del quadro affidando l'incarico ad una fiduciaria**.

Appurato ciò, ci si deve confrontare con la **concreta modalità di compilazione del quadro RW**.

Partiamo dal caso in cui il *trust* sia **non residente** e detenga investimenti all'estero; il beneficiario, se residente in Italia, dovrà indicare nella casella 1 del proprio quadro RW il **codice 4** relativo alle ipotesi residuali quali quella della **titolarità effettiva del trust**.

Nella **colonna 3**, relativa alla tipologia di investimento, si indicherà il **codice 11** relativo a partecipazioni patrimonio di *trust*, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. Nelle **colonne 7 e 8** si indicherà il **valore del patrimonio del trust**.

Il **Paese**, da indicare nella colonna 4, sarà quello di **residenza del trust**.

Infine, si pone il problema della **quota di possesso** da indicare nella colonna 5 e la **quota di partecipazione** da indicare nella colonna 19.

Spesso gli **atti di trust non predeterminano** in modo definito le **quote di partecipazione** al patrimonio da parte dei beneficiari.

Non resta, quindi, che indicare o la misura del **100%** o la **percentuale che si ottiene dividendo 100 per il numero di beneficiari**.

Entrambe le soluzioni non paiono appaganti in quanto **non conformi al dato sostanziale**. La via prudentiale è quella di **indicare il 100%** ma tale circostanza rischia di **moltiplicare le sanzioni in caso di mancato monitoraggio** in capo a tutti i titolari effettivi tenuti all'adempimento.

La compilazione diventa difficoltosa nel caso dei **beneficiari italiani di trust residenti in Italia** che detengono investimenti all'estero.

In questo caso il monitoraggio riguarderà ragionevolmente **solo una parte del patrimonio del trust**, in quanto questo deterrà probabilmente alcuni investimenti anche in Italia.

Ebbene, se possiamo ritenere di indicare nelle colonne 7 e 8 solo gli investimenti esteri, che codice indichiamo nella colonna 3 per individuare la **tipologia di bene**?

Si potrebbe inserire il codice 11 relativo al *trust*, ma **non si capisce che Paese estero** deve essere indicato nella colonna 4.

Si potrebbe indicare l'Italia quale Paese di residenza del *trust*, in analogia al *trust* estero, ma si tratta di una **opzione non ammessa**.

Si potrebbe indicare il **Paese estero in cui si trovano gli investimenti**, ma emerge una criticità se questi si trovano in Paesi diversi, a meno di **non compilare più righi**.

Tuttavia, considerando che la compilazione del quadro RW da parte dei **beneficiari** libera il *trust* dal corrispondente adempimento, possiamo ragionevolmente ritenere che **le informazioni da trasmettere siano quelle che avrebbe trasmesso il trust**, ossia **un rigo per ogni investimento estero** in modo da **distinguere la tipologia di investimento e il paese di detenzione** dello stesso, ferme restando le possibili unioni che le istruzioni e l'Agenzia riconoscono ad esempio per il **conto titoli all'estero**.

Certo è che i beneficiari necessiteranno di parecchie informazioni che tuttavia, il *trust* italiano, conoscendo la normativa fiscale del nostro Paese, si renderà ragionevolmente **disponibile a trasmettere**.

I beneficiari avranno cura di barrare la **colonna 20** relativa al monitoraggio.

Il *trust* sarà quindi esentato dall'adempimento, giusto quanto chiarito dalla **bozza di circolare 11.8.2021 che richiama la [circolare AdE 38/E/2013](#)**; anzi no, visto che deve liquidare l'Ivie e l'Ivafe. Ragionevolmente l'Ivie **potrebbe essere liquidata nel modello F24**, senza necessità di compilare il quadro RW.

Si dovrebbe prevedere, in sede di stesura della circolare definitiva, che in caso di trust residente **il monitoraggio competa al *trust* e non ai titolari effettivi**.